



COMUNE DI SANZA

PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio del Sindaco

Prot. n. *n7ho*

del *03.11.2020*

Ordinanza N. *9* Data 02/11 /2020

OGGETTO: CHIUSURA IMPIANTI SPORTIVI E LUDICI

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che "1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Che al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»";

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020, con il quale, in sostituzione delle disposizioni di cui al DPCM 13 ottobre 2020 e ss.mm.ii., con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020 è stato disposto, tra l'altro: – all'art.1, comma 9, lett.d), che "è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza Giunta Regionale della Campania Il Presidente di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti";

Vista l'ORDINANZA n. 87 del 31 ottobre 2020 regione Campania: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Proroga delle misure in tema di limitazioni alla mobilità, locale e interprovinciale.

TENUTO CONTO dell'esigenza di garantire la salute pubblica e di disporre la chiusura degli impianti sportivi e ludici sul territorio comunale di Sanza (SA) a data da destinarsi;

RILEVATA quindi la necessità di garantire il rispetto delle norme riportate e di quanto previsto dal D.P.C.M. del 07 agosto 2020 e continuare ad adottare

ogni misura opportuna e necessaria ad evitare la diffusione del virus ed ogni rischio di contagio da Covid-19 per la cittadinanza, considerato che l'emergenza sanitaria resta contingente;

RITENUTA pertanto la propria competenza ai sensi dell'art. 50 d.lgs 267/2000 per le ragioni richiamate nella presente ordinanza;

ORDINA

La CHIUSURA di tutti gli impianti sportivi e lidici sul territorio comunale di Sanza (SA) a data da destinarsi per le motivazioni espresse in narrativa;

D E M A N D A al Comando di Polizia Locale il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;

AVVERTE che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Copia del presente provvedimento viene pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Sanza (SA) e sul sito istituzionale dell'Ente Comunale

IL viceSINDACO
dott. Antonio Lettieri

